

PARERE DEL COLLEGIO SINDACALE SULLA RISOLUZIONE CONSENSUALE DEL CONTRATTO DI REVISIONE ATTUALMENTE IN CORSO TRA INDUSTRIE CHIMICHE FORESTALI S.P.A. E KPMG S.P.A. E SUL CONFERIMENTO DEL NUOVO INCARICO DI REVISIONE LEGALE A KPMG S.P.A. (ART. 13 D.LGS. 39/2011 E ART. 7, D.M. 261/2012)

Agli Azionisti della Società Industrie Chimiche Forestali S.p.A.

Il Collegio sindacale

PREMESSO CHE

- (i) in data 12/4/2023, il Collegio sindacale *pro temporis*, tenuto conto della qualifica della Società come “emittente titoli diffusi” ed “ente sottoposto a regime intermedio” (ESRI) ai sensi dell’art. 19-bis, d.lgs. 39/2010 in allora vigente, ad esito alla valutazione comparativa svolta, formulava all’Assemblea degli Azionisti proposta ai sensi dell’art. 13, d.lgs. 39/2010, per il conferimento dell’incarico novennale ex art. 17, d.lgs. 39/2010, di revisione legale dei conti per gli esercizi dal 2023-2031, alla società KPMG S.p.A.;
- (ii) in data 28/4/2023, l’Assemblea degli Azionisti di Industrie Chimiche Forestali S.p.A. approvava la proposta di conferimento dell’incarico novennale di revisione legale dei conti in favore della KPMG S.p.A.;
- (iii) a tale data, l’art. 19-bis, comma 1, d.lgs. 39/2010 includeva gli “emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante” tra gli “enti sottoposti a regime intermedio” ai fini della revisione legale con conseguente applicazione delle previsioni di cui all’art. 17, d. lgs. 39/2010, tra cui la durata novennale dell’incarico;
- (iv) in data 27/3/2024 è entrata in vigore la l. 21/2024 (c.d. “Legge Capitali”) che ha, *inter alia*, abrogato la lettera a) del predetto art. 19-bis, comma 1, d.lgs. 39/2010, ove si includevano gli “emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante” tra gli “enti sottoposti a regime intermedio” ai fini della revisione legale e si estendeva agli stessi, in virtù del disposto di cui all’art. 19-ter, d.lgs. 39/2024, l’applicazione delle previsioni di cui all’art. 17, d.lgs. 39/2010;
- (v) a far data dall’entrata in vigore della Legge Capitali, la Società, quale “emittente strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante”, non è, quindi, più qualificabile come “ente sottoposto a regime intermedio”, con conseguente disapplicazione alla stessa del predetto art. 17, d.lgs. 39/2010;
- (vi) alla Società trova così applicazione quanto previsto al comma 2 dell’art. 13, d.lgs. 39/2010, il quale dispone che “ad eccezione di quanto stabilito dall'articolo 17, comma 1, l'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico”;

- (vii) in data 18/11/2024, il Consiglio di amministrazione della Società, ritenendo opportuno allineare la durata dell'incarico di revisione legale al rinnovato quadro normativo ha deliberato di proporre alla prima Assemblea disponibile, la risoluzione consensuale in via anticipata dell'incarico attualmente in essere con KPMG S.p.A. e di avviare il processo di conferimento di un nuovo incarico di revisione di durata triennale ai sensi dell'art. 13, d.lgs. 39/2010;
- (viii) KPMG S.p.A. ha confermato la propria disponibilità alla risoluzione consensuale dell'incarico di revisione ai sensi dell'art. 7, D.M. 261/2012 impegnandosi a garantire la continuità delle attività sino al conferimento da parte dell'Assemblea del nuovo incarico al revisore legale dei conti;
- (ix) in data 17/12/2024, il Consiglio di amministrazione della Società ha convocato l'Assemblea degli Azionisti per deliberare in merito alla risoluzione consensuale in via anticipata dell'incarico di revisione con KPMG S.p.A. e al conferimento dell'incarico di revisione triennale;

RILEVATO CHE

il Collegio sindacale si è riunito in data 23/12/2024 al fine di esaminare la documentazione fornita dalla Società e valutare, in conformità alle norme vigenti, sia le motivazioni che giustificano la risoluzione dell'incarico di revisione con KPMG, sia la nomina del nuovo revisore, in riferimento alla quale invierà, a seguire, la propria proposta motivata ai sensi dell'art. 13, d.lgs. 39/2010;

CONSIDERATO CHE

- (a) la proposta di risoluzione consensuale anticipata dell'incarico di revisione con KPMG S.p.A. scadente nell'esercizio 2031 è determinata da un sopravvenuto mutamento del contesto normativo di riferimento in materia di regime di revisione per gli emittenti titoli diffusi e in particolare con riguardo alla durata dell'incarico di revisione;
- (b) l'art. 7, D.M. 261/2012, ove sono definiti casi e le modalità in cui può risolversi consensualmente il contratto con il quale è conferito l'incarico di revisione legale, prevede che: *"[i]l revisore legale o la società di revisione legale e la società assoggettata a revisione possono consensualmente determinarsi alla risoluzione del contratto di revisione, purché sia garantita la continuità dell'attività di revisione legale"*;
- (c) il predetto art. 7, D.M. 261/2012, prevede altresì che *"[l]'assemblea, acquisite le osservazioni formulate dal revisore legale o dalla società di revisione legale e sentito l'organo di controllo anche sulle predette osservazioni, delibera la risoluzione consensuale del contratto di revisione e provvede a conferire un nuovo incarico ad altro revisore legale o ad altra società di revisione"*;

AVUTO RIGUARDO

alle osservazioni formulate da KPMG ai sensi dell'art. 7, D.M. 261/2012;

TANTO PREMESSO

- preso atto e condiviso quanto determinato dal Consiglio di amministrazione, si ritengono sussistenti le condizioni affinché l'Assemblea degli Azionisti approvi la risoluzione consensuale anticipata del contratto di revisione legale dei conti con KPMG S.p.A.;
- si esprime, dunque, **parere favorevole** alla proposta del Consiglio di amministrazione di risolvere anticipatamente l'incarico conferito a KPMG S.p.A. ai sensi dell'art. 7, D.M. 261/2012, attuativo dell'art. 13, comma 4, d.lgs. 39/2010, purché sia, in ogni caso, garantita la continuità dell'attività di revisione legale sino all'intervenuta nomina del nuovo revisore, rispetto alla quale si formulerà apposita proposta ai sensi dell'art. 13, d.lgs 39/2010;
- si raccomanda infine che il presente parere, unitamente alla Relazione illustrativa degli Amministratori e alla delibera dell'Assemblea degli Azionisti di risoluzione consensuale anticipata e di conferimento del nuovo incarico, siano trasmessi a cura di Industrie Chimiche Forestali S.p.A. alle competenti Autorità ai sensi di legge.

Il Collegio Sindacale

Avv. Paolo Basile (Presidente)

Dott.ssa Giovanna Conca (Sindaco effettivo)

Dott.ssa Monia Cascone (Sindaco effettivo)

Per il Collegio Sindacale, f.to il Presidente.

Avv. Paolo Basile

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'P. Basile', written over a horizontal line.

PROPOSTA MOTIVATA DEL COLLEGIO SINDACALE ALL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI INDUSTRIE CHIMICHE FORESTALI S.P.A. PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI AI SENSI DELL'ART. 13 D.LGS. 39/2010

Agli Azionisti della Società Industrie Chimiche Forestali S.p.A.

Il Collegio sindacale

PREMESSO CHE

- (i) in data 12/4/2023, il Collegio sindacale *pro temporis*, tenuto conto della qualifica della Società come "emittente titoli diffusi" ed "ente sottoposto a regime intermedio" (ESRI) ai sensi dell'art. 19-bis, d.lgs. 39/2010 in allora vigente, ad esito alla valutazione comparativa svolta, formulava all'Assemblea degli Azionisti proposta ai sensi dell'art. 13, d.lgs. 39/2010, per il conferimento dell'incarico novennale ex art. 17, d.lgs. 39/2010, di revisione legale dei conti per gli esercizi dal 2023-2031, alla società KPMG S.p.A.;
- (ii) in data 28/4/2023, l'Assemblea degli Azionisti di Industrie Chimiche Forestali S.p.A. approvava la proposta di conferimento dell'incarico novennale di revisione legale dei conti in favore della KPMG S.p.A.;
- (iii) a tale data, l'art. 19-bis, comma 1, d.lgs. 39/2010 includeva gli "emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante" tra gli "enti sottoposti a regime intermedio" ai fini della revisione legale con conseguente applicazione delle previsioni di cui all'art. 17, d. lgs. 39/2010, tra cui la durata novennale dell'incarico;
- (iv) in data 27/3/2024 è entrata in vigore la l. 21/2024 (c.d. "Legge Capitali") che ha, *inter alia*, abrogato la lettera a) del predetto art. 19-bis, comma 1, d.lgs. 39/2010, ove si includevano gli "emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante" tra gli "enti sottoposti a regime intermedio" ai fini della revisione legale e si estendeva agli stessi, in virtù del disposto di cui all'art. 19-ter, d.lgs. 39/2024, l'applicazione delle previsioni di cui all'art. 17, d.lgs. 39/2010;
- (v) a far data dall'entrata in vigore della Legge Capitali, la Società, quale "emittente strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante", non è, quindi, più qualificabile come "ente sottoposto a regime intermedio", con conseguente disapplicazione alla stessa del predetto art. 17, d.lgs. 39/2010;
- (vi) alla Società trova così applicazione quanto previsto al comma 2 dell'art. 13, d.lgs. 39/2010, il quale dispone che "ad eccezione di quanto stabilito dall'articolo 17, comma 1, l'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico";
- (vii) in data 18/11/2024, il Consiglio di amministrazione della Società, ritenendo opportuno allineare la durata dell'incarico di revisione legale al rinnovato quadro normativo ha

deliberato di proporre alla prima Assemblea disponibile, la risoluzione consensuale in via anticipata dell'incarico attualmente in essere con KPMG S.p.A. e di avviare il processo di conferimento di un nuovo incarico di revisione di durata triennale ai sensi dell'art. 13, d.lgs. 39/2010;

- (viii) KPMG S.p.A. ha confermato la propria disponibilità alla risoluzione consensuale dell'incarico di revisione ai sensi dell'art. 7, D.M. 261/2012 impegnandosi a garantire la continuità delle attività sino al conferimento da parte dell'Assemblea del nuovo incarico al revisore legale dei conti;
- (ix) in data 17/12/2024, il Consiglio di amministrazione della Società ha convocato l'Assemblea degli Azionisti per deliberare in merito alla risoluzione consensuale in via anticipata dell'incarico di revisione con KPMG S.p.A. e al conferimento dell'incarico di revisione triennale;

RILEVATO CHE

in data 23/12/2024 il Collegio sindacale ha preso atto e condiviso quanto determinato dal Consiglio di amministrazione, esprimendo parere favorevole alla proposta di risoluzione anticipata dell'incarico conferito a KPMG S.p.A. ai sensi dell'art. 7, D.M. 261/2012, attuativo dell'art. 13, comma 4, d.lgs. 39/2010, purché sia, in ogni caso, garantita la continuità dell'attività di revisione legale sino all'intervenuta nomina del nuovo revisore, rispetto alla quale si formula la presente proposta ai sensi dell'art. 13, d.lgs. 39/2010;

CONSIDERATO CHE

- (a) la proposta di risoluzione consensuale anticipata dell'incarico di revisione con KPMG S.p.A. scadente nell'esercizio 2031, così come il conferimento del nuovo incarico di revisione legale, è determinata da un sopravvenuto mutamento del contesto normativo di riferimento in materia di regime di revisione per gli emittenti titoli diffusi e in particolare con riguardo alla durata dell'incarico di revisione;
- (b) tramite l'organo di gestione è pervenuta al Collegio sindacale l'offerta emessa da KPMG S.p.A., in data 22/11/2024 nei confronti della Società ai fini della revisione legale dei conti per gli esercizi dal 2024-2027, decorrenti e scadenti, rispettivamente, alle date di approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2024 e all'ultimo esercizio compreso nell'incarico;
- (c) KPMG S.p.A. è regolarmente iscritta nel registro di cui all'art. 7, d.lgs. 39/2010;
- (d) l'offerta oggetto di analisi contiene l'esplicito impegno del soggetto proponente a verificare l'insorgere delle situazioni disciplinate dagli artt. 10 e ss. del d.lgs. 39/2010 (*"Indipendenza e obiettività"*);
- (e) ai fini della verifica e del costante monitoraggio dell'insussistenza di cause di incompatibilità che possano compromettere l'incarico di revisione legale, il candidato ha:

- fornito l'elenco dei nominativi dei propri soci/associati nonché dei componenti dell'organo amministrativo proprio e delle entità appartenenti alla propria rete;
 - invitato la società conferente l'incarico di revisione legale dei conti a comunicare tempestivamente ogni variazione della struttura della compagine societaria propria e delle società controllate, controllanti o sottoposte a comune controllo;
- (f) per gli esercizi compresi nell'incarico, l'offerta prevede lo svolgimento delle medesime attività di cui al corrente incarico di revisione con KPMG S.p.A., già oggetto di approvazione da parte dell'Assemblea degli Azionisti del 28/4/2023, e segnatamente:
- la revisione legale ai sensi dell'art. 14, d.lgs. 39/2010 del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato;
 - la verifica, ai sensi dell'art. 14, comma. 1, lett. b), d.lgs. 39/2010, della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili;
 - il giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio di esercizio e con il bilancio consolidato e sulla sua conformità alle norme di legge, come previsto dall'art. 14, comma 2, lett. e), d.lgs. 39/2010;
 - le attività prodromiche alla sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali in conformità all'art. 1, comma 5, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322;
- (g) dall'offerta esaminata i corrispettivi relativi a ciascun esercizio compreso nel mandato - oltre a spese vive e/o accessorie, contributi, IVA e adeguamento in base alla variazione dell'indice Istat relativo al costo della vita - risultano in linea con il corrente incarico di revisione con KPMG S.p.A., già oggetto di approvazione da parte dell'Assemblea degli Azionisti del 28/4/2023, e di importo, in valore assoluto, inferiore;
- (h) trattasi, segnatamente, di un corrispettivo di euro 45.000 a fronte di 355 ore dedicate alle attività di revisione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato (monte ore complessivo pari a 435);
- (i) sulla base delle informazioni già in nostro possesso e ulteriormente riconfermate, non si ravvisano elementi che possano compromettere l'indipendenza del candidato né la sussistenza in capo ai medesimi di cause di incompatibilità;

VERIFICATO CHE

non trovano applicazione l'art. 16 del Regolamento UE 537/2014, ove è stabilito che la raccomandazione del Collegio sindacale sia svolta a seguito di una procedura di selezione tra almeno due società di revisione alternative, e l'art. 8, D.M. 261/2012 (come peraltro chiarito dalla Circolare Assonime n. 19 del 20/6/2013);

AVUTO RIGUARDO

- alle caratteristiche della proposta, in termini di iter procedurale, team di revisione, collegamenti internazionali, ore preventivate per le attività di revisione dei bilanci, costo relativo e complessivo;
- all' idoneità e all' adeguatezza delle risorse organizzative e tecnico-procedurali del candidato rispetto all' ampiezza e alla complessità dell' incarico;
- alle indicazioni formulate dalla norma 8.2. delle "Norme di comportamento del Collegio sindacale di società non quotate", pubblicate dal CNDCEC nel mese di dicembre 2020 e vigenti dal 1° gennaio 2021;
- in particolare, alle circostanze che hanno necessitato la risoluzione consensuale anticipata del precedente incarico con la stessa KPMG S.p.A., nonché all' opportunità di garantire alla Società continuità nell' affidamento delle attività di revisione;

TANTO PREMESSO

il Collegio sindacale, in esito alla complessiva valutazione svolta, in termini qualitativi, quantitativi e di opportunità, ai fini della formulazione della propria proposta per l' attribuzione dell' incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi dal 2024 al 2027, propone all' assemblea degli Azionisti di Industrie Chimiche Forestali S.p.A. che l' incarico per la revisione legale dei conti per gli esercizi dal 2024 al 2027, sia affidato, in conformità all' offerta dalla stessa formulata il 22/11/2024, a:

KPMG S.p.A.

Via Vittor Pisani 25 - 20124 Milano (MI)

P.IVA 709600159

N. di iscrizione al Registro delle Società di revisione presso il MEF: 70623

Nominativo del responsabile della revisione: dott. Ivan Spertini

Milano, 23/12/2024

Il Collegio Sindacale

Avv. Paolo Basile (Presidente)

Dott.ssa Giovanna Conca (Sindaco effettivo)

Dott.ssa Monia Cascone (Sindaco effettivo)

Per il Collegio Sindacale, f.to il Presidente.

Avv. Paolo Basile

